
Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d'esercizio (*)

Riv. dir. trib. 2000, 01, 3

FRANCO GALLO

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'introduzione e la successiva soppressione delle voci 25 e 26 nello schema di conto economico. - 3. L'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'art. 2426 c.c. e modificare l'art. 75 Tuir. - 4. La proposta concreta avanzata nella bozza di d.d.l. delega preparato dalla cd. Commissione Mirone.

1. Premessa. - 1.1. Mi guardo bene in questa mia relazione dall'affrontare vecchi temi su cui si incentrava anni fa il dibattito sulla tassazione del reddito di impresa. Questi temi corrispondevano ai seguenti interrogativi: bilancio unico o doppio binario? Reddito civile o reddito fiscale? Natura integrativa della norma fiscale rispetto a quella civilistica? Prevalenza o meno della cd. teoria falsittiana della dipendenza rovesciata (della normativa civilistica da quella fiscale)? Necessità o meno di identificare e tenere distinti gli interessi protetti dalla norma civile da quelli protetti dalla norma fiscale? Sono tutti temi che sono stati affrontati nel passato, a volte con accanimento, dagli aziendalisti e dai giuristi e che sono giustamente stati considerati rilevanti ai fini di risolvere importanti problemi concreti come, ad esempio, quello della deducibilità degli ammortamenti anticipati. Basta pensare alle polemiche teoriche insorte tra Colombo e Falsitta sul rapporto tra norme civili sul bilancio e norme fiscali sul reddito d'impresa. Ora, grazie anche alla sdrammatizzazione dell'alternativa bilancio unico e doppio binario, all'evoluzione della normativa fiscale recata dal Tuir e ad un certo cambiamento di indirizzo dell'amministrazione finanziaria - che acconsente ad una interpretazione dell'art. 75 Tuir nel senso della deducibilità di certi costi fiscali, anche se non imputati a conto economico, a condizione che essa sia prevista per legge - queste problematiche si sono attenuate. Ciò tanto più che ormai anche le legislazioni degli altri paesi europei stanno gradualmente abbandonando lo schema formale del doppio binario e si stanno orientando sempre più verso un sistema sostanziale di determinazione del reddito d'impresa incentrato - come il nostro - sui risultati del bilancio d'esercizio con variazioni fiscali. Queste problematiche, se non appartengono ancora alla storia del diritto tributario dell'impresa, costituiscono comunque oggetto prevalente di indagini di tipo quasi esclusivamente dogmatico che interessano limitatamente l'operatore o, se si preferisce un'espressione più impegnativa, il diritto vivente.

1.2. Il problema ancora attuale, che deve essere urgentemente risolto e che quasi inavvertitamente il legislatore ha aggravato in un lungo alternarsi di interventi legislativi tra loro contraddittori, è invece quello connesso delle interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio di esercizio.

Ciò che comunemente viene definito inquinamento fiscale del bilancio d'esercizio ha la sua causa in quello che definirei l'onere - imposto dall'art. 75 Tuir - di far transitare per il conto economico i componenti negativi di reddito di cui si intende ottenere la deducibilità ai fini fiscali. Nei casi in cui il componente negativo sia privo di giustificazione civilistica avviene di fatto una predestinazione di utili che altera, riducendolo, il risultato economico dell'impresa così come il suo patrimonio netto. Vediamo sinteticamente come tale problema si sia prodotto, come sia stato finora affrontato e quali iniziative legislative la commissione ministeriale per la riforma del diritto societario (la cd. Commissione Mirone, di cui sono componente) intenda proporre per risolverlo.

2. L'introduzione e la successiva soppressione delle voci 25 e 26 nello schema di conto economico. - Fino ad oggi in verità il legislatore non ha affrontato con lucidità e decisione questo problema né sul piano fiscale né su quello civile. Sul piano civile, anzi, si è mosso nel senso opposto introducendo, nel 1993, nello schema di conto economico le voci n. 25

e 26 destinate, rispettivamente, ad accogliere le rettifiche e gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. È noto che il tentativo non ebbe successo, visto che solo poco tempo dopo il DL 29 giugno 1994 n. 416 (convertito nella legge 8 agosto 1994 n. 503), abolì le voci suddette, senza peraltro cambiare la "sostanza" della disciplina che andava ad abrogare. Come si dirà meglio più avanti, da una parte, infatti, si continuò ad affermare chiaramente - con l'introduzione del comma 2 dell'art. 2426 c.c. - la liceità della distorsione ai fini fiscali dei criteri di valutazione, e dall'altra, si ritenne - con la parallela integrazione dell'art. 2427 c.c. - sufficiente per una rappresentazione veritiera e corretta la quantificazione dei relativi effetti nella nota integrativa.

Cosa indusse il legislatore ad abbandonare così rapidamente il tentativo di realizzare l'obiettivo - da tutti sentito - di consentire l'immediata lettura della alterazione del risultato d'esercizio causata dalla normativa tributaria, senza però fare nulla per evitare alla radice che tale alterazione si producesse?

La mia opinione è che la rappresentazione delle alterazioni di carattere meramente fiscale richiamata dalle voci 25 e 26 o, meglio, la prospettiva di questa rappresentazione (visto che essa avvenne sui bilanci di un unico esercizio) diffuse l'incertezza circa la sussistenza sostanziale del requisito, richiesto dall'art. 75 Tuir, della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi rilevanti solo fiscalmente. E questa incertezza si riflesse, quindi, sulla possibilità di mantenere la deducibilità fiscale degli accantonamenti e delle rettifiche di valore iscritte nelle voci 25 e 26. In particolare, dal punto di vista formale si sostenne a suo tempo autorevolmente che la scelta della contropartita patrimoniale non poteva considerarsi indifferente per la deducibilità di quanto imputato alle voci 25 e 26. Ci si preoccupò, insomma, che la contropartita ad una posta del patrimonio netto potesse far venir meno il riconoscimento fiscale di quelle rettifiche di valore e di quegli accantonamenti non concepiti dal legislatore tributario al fine di consentire una predestinazione dell'utile. In tali casi la deducibilità sarebbe stata, appunto, ostacolata dal difetto di un'imputazione effettiva del componente negativo di reddito al conto economico. Si sarebbe trattato infatti di un'imputazione solo formale, insufficiente a garantirne la deducibilità, in quanto il concorso alla determinazione del risultato economico dell'esercizio sarebbe stato contestualmente smentito dall'incremento di patrimonio netto conseguente all'imputazione a riserva.

Fatto sta che, come ho detto, all'eliminazione delle voci 25 e 26 dello schema di conto economico non ha però fatto seguito il venir meno della interferenza fra regole fiscali e bilancio. Essa, infatti, è rimasta sancita - direi con ancora maggiore convinzione - dall'art. 2426, comma 2, il quale stabilisce ora che possono essere "imputate al conto economico rettifiche di valore ed accantonamenti per (soli) motivi fiscali".

Ricordo che l'intenzione palese di questa norma - come, del resto, delle voci 25 e 26 - è di rendere possibile alle imprese la fruizione di opportunità fiscali consistenti nella maggior parte dei casi nella deduzione, in sede di determinazione del reddito, di spese e di componenti negativi forfettariamente determinati dalla norma fiscale senza particolari indagini di merito sulla loro effettività economica. L'art. 2426 rende, più precisamente, possibile il soddisfacimento della condizione della previa imputazione a conto economico richiesta per la deducibilità dalla norma fiscale dell'art. 75 Tuir, consentendo *tout court* la imputazione al conto economico anche dei componenti in parola, benché essi possano talora non risultare giustificabili proprio dal lato economico e piegando così il bilancio alle esigenze fiscali.

3.L'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'art. 2426 c.c. e modificare l'art. 75 Tuir. -

3.1. Come è messo in evidenza dalla relazione della "Commissione Mirone", l'esperienza operativa di questi primi anni di applicazione del combinato disposto degli art. 75 Tuir e 2426, comma 2, c.c. ha però reso evidente l'opportunità di provvedere al più presto alla eliminazione della seconda norma e alla opportuna modifica della prima.

3.1.1. Innanzitutto, le interferenze sul bilancio derivanti dalla applicazione dell'art. 2426, comma 2 sono state più rilevanti di quello che si immaginasse, in quanto - come ha sottolineato più volte l'Assonime - i componenti negativi fittizi hanno ingenerato, come

fenomeno a catena, incertezze di comportamento anche sulle valutazioni di magazzino cui i componenti in parola -o per lo meno alcuni di essi - verrebbero ad accedere per natura. Si pensi all'esempio, addotto appunto dall'Assonime, degli ammortamenti dei beni strumentali, i quali costituiscono in effetti un tipico costo da includere nella determinazione dei valori dei beni prodotti.

3.1.2. E ciò senza considerare sotto altro profilo che le imprese sono state indotte, per avvalersi delle anzidette opportunità fiscali, ad esporre contabilmente un utile inferiore a quello reale, con pregiudizio spesso della loro immagine: non sempre sono risultate sufficienti a fornire ai terzi una chiara lettura del bilancio le spiegazioni contenute a tal fine nella nota integrativa. Né va sottaciuto che la esposizione di un utile inferiore a quello reale ha nuociuto alle imprese anche ai fini fiscali: si pensi, sotto questo profilo, alla DIT il cui meccanismo agevolativo si basa proprio sull'accertamento e l'accantonamento in bilancio dell'utile d'esercizio.

3.1.3. Inoltre, l'eliminazione del principio fissato dall'art. 2426 c.c. trova ulteriore giustificazione anche nella constatazione che, in definitiva, esso si basa su quella che è stata chiamata (in un documento Consob sulla materia) una ipocrisia concettuale di fondo. Si è visto che l'art. 75 Tuir -così, come del resto, faceva il precedente art. 74 DPR 29 settembre 1973 n. 597 -richiede la previa imputazione dei componenti negativi al conto economico, anche di quelli forfettari, perché ciò costituisce, in un certo senso, garanzia della loro effettività, data la funzione naturale che in questa direzione esplica il conto economico ai fini civilistici. Originariamente l'art. 74 DPR n. 597, prima, e l'art. 75 Tuir, dopo, erano dunque una vera e propria norma di garanzia: sancivano il principio dell'imputazione a conto economico proprio per dare la certezza che il costo fiscale fosse effettivo, avesse cioè una valenza economica.

Consentendosi con il comma 2 dell'art. 2426 di inserire nel conto economico anche i costi solo fiscali, questa regola è stata invece resa evanescente. In altri termini, tale comma 2 ha sovvertito la regola della previa imputazione da sostanziale a puramente formale privandola della sua originaria funzione applicativa.

3.1.4. Da ultimo, non può essere sottaciuto il fatto che il regime dell'art. 2426 c.c. pone la nostra legislazione interna in un rapporto di coordinamento non facile con la legislazione Cee e, in particolare, con i principi della IV direttiva. La deroga, infatti, che questi principi consentono al bilancio per motivi fiscali è limitata solo alle rettifiche di valore (artt. 35 e 39 della direttiva). L'art. 2426 c.c. sembrerebbe estendere, invece, il suo ambito applicativo, secondo l'opinione prevalente, anche agli accantonamenti in senso tecnico che risultino misurati forfettariamente dalla disciplina fiscale (si pensi, ad esempio, ai fondi rischi su crediti).

3.2. La norma, dunque, deve essere eliminata restituendo al bilancio la sua autonomia funzionale. Ma - come è stato da più parti rilevato -questa eliminazione non può essere attuata a svantaggio delle imprese. In altri termini, deve rimanere ferma per esse la possibilità di avvalersi della opportunità fiscale della deducibilità. Il che significa che la regola dell'art. 75 va modificata in modo che non costituisca un ostacolo alla deducibilità dei costi forfettari solo fiscali.

3.2.1. Basta rilevare al riguardo che la misurazione forfettaria dei componenti negativi di reddito, là dove è prevista dalla norma fiscale, costituisce uno strumento posto a tutela degli interessi non tanto delle imprese quanto piuttosto del fisco. Tale misurazione forfettaria, infatti, normalmente ha la funzione di porre un limite per il riconoscimento ai fini fiscali di componenti negativi anche quando essi risultino accertati civilisticamente e imputati al conto economico in misura superiore. È, insomma, uno strumento per impedire alle imprese la deduzione dei costi oltre una certa misura anche quando esse siano in grado di dimostrarne la effettività economica. Occasionalmente tali *forfait* possono anche avvantaggiare le imprese - e in ciò trova radice, per l'appunto, la problematica qui in esame -là dove essi risultino di ammontare superiore ai costi effettivamente sostenuti. Ma sarebbe illogico, oltre che iniquo, pretendere in questi casi che le imprese dimostrino la effettività dei costi stessi o, meglio, che l'ufficio impositore

possa sindacare nel merito la quantificazione di tali costi, superando le finalità stesse della disciplina forfettaria di cui si discute.

3.2.2. Lo stesso discorso finora fatto con riferimento alla deducibilità dei costi forfettari e alla necessità di rimozione del comma 2 dell'art. 2426 vale per le ipotesi di deducibilità e di sospensione d'imposta previste da norme cosiddette sovvenzionali e cioè da quelle norme che regolano la deducibilità di accantonamenti e le rettifiche di valore per il perseguimento di una finalità agevolativa.

Il carattere sovvenzionale va riconosciuto laddove, a differenza dei costi forfettari, la norma sia stata originariamente e consapevolmente concepita dal legislatore al fine di consentire una predestinazione di utili. In tali casi l'assenza di una giustificazione civilistica alla deducibilità fiscale dell'ammortamento o alla sospensione d'imposta è l'ipotesi naturale ed è manifestata dalla previsione di un accantonamento del componente negativo di reddito e del provento non tassato ad apposita riserva. Tipico è il caso degli ammortamenti anticipati, dei contributi di cui all'art. 55 comma 3, lett. c) (finché ne è stata ammessa la sospensione d'imposta), della quota del 3 per cento del trattamento di fine rapporto destinato dalle imprese al finanziamento dei fondi pensione. Ora, come ho già rilevato, con le istruzioni e la dichiarazione dei redditi del 1994 l'amministrazione finanziaria ha rinunciato a subordinare la deducibilità degli ammortamenti anticipati al loro transito per conto economico. Ed è evidente come tale apertura interpretativa possa essere facilmente estesa a tutte le norme sovvenzionali riconoscendo l'ammissibilità di una variazione in meno sulla dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal transito a conto economico di un'apparente componente negativa di reddito. Del resto da tempo - da parte di molti operatori così come anche da parte della dottrina più attenta agli interessi dell'amministrazione finanziaria - il transito per il conto economico è stato ritenuto superfluo per l'altra norma di carattere sovvenzionale di generale applicazione, quella dell'art. 55 comma 3, che consentiva la sospensione d'imposta per i contributi in conto capitale.

3.3. Ciò premesso, e venendo alla individuazione di quali possano essere le soluzioni possibili per eliminare le interferenze, sarebbe un grave errore se - per risolvere questo problema - si pretendesse di disancorare *tout court* le regole di determinazione del reddito di impresa nella loro globalità dalle risultanze civilistiche del bilancio (*rectius* conto economico), sovvertendo radicalmente una impostazione tradizionale accettata e sperimentata da decenni e seguita anche da altri Stati.

3.3.1. Innanzitutto, una tale soluzione sarebbe sproporzionata rispetto ai fini da perseguire: i componenti negativi forfettari rappresentano ipotesi limitate di non coincidenza del risultato economico con il reddito fiscale, rispetto invece agli elementi che accomunano queste due entità. L'applicazione infatti, ormai risalente nel tempo, del principio dell'art. 52 Tuir - che afferma, per l'appunto, il tendenziale adeguamento del reddito fiscale a quello economico - ha fatto sì che un corredo sempre più rilevante di regole civilistiche e contabili di determinazione dell'utile sia divenuto un substrato fondamentale della stessa disciplina fiscale.

3.3.2. Ma a parte ciò, non può non rilevarsi che l'ancoramento del reddito, almeno in via tendenziale, al risultato del bilancio costituisce la migliore garanzia e per il contribuente e per l'amministrazione finanziaria.

Per il contribuente è sufficiente evidenziare che il conto economico, in virtù delle sue finalità e dei tradizionali principi di prudenza che assistono la sua formazione, è la espressione più attendibile della effettiva ricchezza prodotta dall'impresa. Affermare, dunque, il tendenziale adeguamento del reddito al risultato del conto economico, significa garantire - almeno in parte - al contribuente che l'imposta venga commisurata alle sue reali capacità contributive, impedendo percorsi alternativi del legislatore che potrebbero facilmente imboccarsi ove venga a mancare un chiaro riferimento tecnico di fondo.

Per quanto concerne l'amministrazione finanziaria, non può non rilevarsi che il bilancio, quale supporto della disciplina fiscale, è la prima e naturale misura di garanzia della attendibilità del reddito dichiarato, proprio per la plurifunzionalità che esso riveste e che

ne fa oggetto di una disciplina normativa avente, principalmente, come finalità la tutela dei terzi.

4. *La proposta concreta avanzata nella bozza di d.d.l. delega preparato dalla cd.*

Commissione Mirone. - Occorre, dunque, trovare una soluzione per il caso in esame che abbia una portata specifica senza sconvolgere l'assetto generale degli attuali equilibri fra disciplina del bilancio civile e determinazione del reddito d'impresa.

4.1. Una soluzione avanzata in passato dal gruppo di lavoro costituito presso la Consob (da me coordinato) è stata quella di abrogare la citata disposizione del comma 2 dell'art. 2426 c.c. e di consentire la deduzione fiscale dei componenti negativi in parola in sede di dichiarazione dei redditi, a condizione, tuttavia, che l'utile detassato fosse accantonato in bilancio in una apposita riserva in sospensione di imposta o che, comunque, venissero in questo senso qualificate, per un corrispondente ammontare, riserve già esistenti in bilancio.

Tale soluzione ha l'indubbio pregio di fornire direttamente in bilancio una indicazione segnaletica delle divergenze fra utile e reddito imponibile e di garantire, nel contempo, l'immediata tassazione di tale utile ove ne vengano compiuti atti di disposizione (per distribuzione, ad esempio, ai soci) prima del suo naturale recupero a tassazione nel sistema di continuità del reddito di impresa (in conseguenza, cioè, del meccanico riassorbimento nei successivi risultati di esercizio dei componenti negativi dedotti anticipatamente in sede di determinazione del reddito rispetto alla loro effettiva imputazione al conto economico).

Un inconveniente, tuttavia, di siffatta impostazione (denunciato nella stessa relazione del gruppo di lavoro Consob che l'ha proposta) è che la sua applicazione dipenderebbe in concreto dall'esistenza di utili o riserve da porre in sospensione. Né può sottacersi che la sua funzione cautelativa (consistente - come si è accennato - nell'anticipare la tassazione dell'utile in caso di suo utilizzo antecedente al suo naturale concorso alla formazione del reddito) risulterebbe sensibilmente mitigata dalla nuova disciplina del credito d'imposta sui dividendi fondata sulla costituzione dei *basket* a) e b). Questa disciplina, infatti, quanto meno per gli imprenditori-società di capitali (che, in effetti, si pongono come il punto di riferimento più importante) regola adeguatamente il credito d'imposta attraverso l'attribuzione o il diniego dello stesso credito d'imposta ai soci destinatari dei dividendi in funzione delle imposte assolute dalla società.

4.2. Le considerazioni sopraccennate hanno indotto, in conclusione, il sottogruppo "Disciplina del bilancio" della Commissione ministeriale di studio per la riforma del diritto societario a proporre una soluzione che, da una parte, tenga fermo in via generale il principio, fissato dall'art. 52 Tuir, di dipendenza della normativa fiscale da quella civile per quanto riguarda la determinazione del reddito d'impresa e, dall'altra, realizzi comunque il disinquinamento del bilancio civilistico rispetto alla determinazione delle relative risultanze fiscali. Lo schema accolto nella bozza di legge delega della suddetta Commissione, in questi giorni divulgata alle Università, alle rappresentanze delle categorie e agli esperti, è il seguente.

Innanzitutto, abrogare il comma 2 dell'art. 2426 c.c. e riconoscere, in sede di dichiarazione dei redditi, i componenti negativi del reddito misurati forfettariamente ai fini fiscali, ove essi eccedano in tutto o in parte i costi effettivamente imputabili al conto economico e, perciò, a prescindere dalla loro imputazione al conto economico stesso. Siffatta impostazione comporta che, ove questi componenti negativi afferiscano ad elementi patrimoniali (ammortamenti eccedenti quelli economici, svalutazioni parimenti eccedenti ecc.), tali elementi avranno, ai fini delle successive vicende reddituali, valori di riferimento fiscale divergenti e più bassi di quelli civili.

Altra conseguenza dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 2426 c.c. è l'omogeneizzazione al trattamento dei componenti negativi forfettari in questione di quello degli ammortamenti anticipati e dei componenti positivi che ora, per ragioni agevolative già ricordate disposte da norme fiscali sovvenzionali, rispettivamente sono deducibili e non concorrono a formare il reddito, alla condizione che siano accantonati in sospensione di imposta in un'apposita riserva di pari ammontare. È questo il caso, già richiamato, ad

esempio, della disposizione dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 21 aprile 1992 n. 124, la quale prevede la deduzione dal reddito imponibile di un importo pari al 3 per cento della quota del trattamento di fine rapporto devoluta a forme pensionistiche complementari, a condizione che l'importo stesso sia accantonato in apposita riserva in sospensione di imposta.

In forza del proposto principio di delega e, in conseguenza, dell'abrogazione dell'art. 2426, comma 2, vanno dunque interessati al disinquinamento non solo i costi forfettari e gli ammortamenti anticipati, ma anche quei componenti positivi di reddito che sono esclusi da tassazione in applicazione di norme agevolative (le cd. norme sovvenzionali). Tali ammortamenti anticipati e tali componenti positivi di reddito potranno dunque, rispettivamente, essere dedotti e non concorrere a formare il reddito di impresa indipendentemente dalla loro imputazione a specifiche poste di bilancio, alla sola condizione che siano indicati in un apposito prospetto e, ovviamente, nella dichiarazione dei redditi.

Sono incondizionatamente favorevole a questa impostazione - che del resto ho personalmente concorso a definire - perché essa ha il pregio di semplificare il problema dei rapporti tra norme civili e norme fiscali, mantenendo la vigenza del citato art. 52, comma 1 Tuir, e affidandone la soluzione ad una estremamente limitata e sostanziale regola di doppio binario. Questa regola non confligge con detto art. 52 e, del resto, già esiste in modo implicito nella attuale disciplina fiscale ed è da tutti tollerata. Si tratta semplicemente di farla funzionare in ragione di tutta la sua potenzialità applicativa.

NOTE

(*) Relazione svolta il 25 novembre 1999 al Convegno Nazionale su "La riforma del diritto delle società non quotate. Aspetti e problemi", organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti di Roma.
